

Deliberazione 5 agosto 2009 - PAS 14/09

Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di modifiche al Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante l’approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante “Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell’articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all’evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici” (di seguito: decreto MSE).
- il Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: la Disciplina);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) 4 agosto 2008, PAS 4/08 (di seguito: deliberazione PAS 4/08);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 agosto 2009 prot. Autorità n. 45087 del 4 agosto 2009 - (di seguito: lettera 3 agosto 2009), con cui il Ministero ha trasmesso all’Autorità la proposta di modifica alla Disciplina presentata dal Gestore del mercato elettrico (di seguito: GME) in data 26 giugno 2009 per recepire le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 10, comma 4, del decreto MSE (di seguito: proposta di modifica alla Disciplina).

Considerato che:

- l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che la Disciplina del mercato elettrico, proposta dal GME, sia approvata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
- con la lettera 3 agosto 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto il parere dell'Autorità in merito alla proposta di modifica alla Disciplina.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 3, comma 1, del decreto MSE prevede che sia istituito, in luogo del mercato di aggiustamento, un mercato infragiornaliero (di seguito: MI) organizzato dal GME per consentire agli operatori di aggiornare le offerte in vendita ed in acquisto e le loro posizioni commerciali con una frequenza assimilabile a quella di una negoziazione continua rispetto alle variazioni delle informazioni circa lo stato degli impianti produttivi e le necessità di consumo;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto MSE prevede l'MI si articoli in due o più sessioni, organizzate nella forma di aste implicite di energia elettrica, basate su regole di formazione dei prezzi omogenee a quelle previste nel mercato del giorno prima (di seguito: di MGP) e che prevedano la selezione delle offerte tenendo conto dell'articolazione zonale della rete di trasmissione;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto MSE prevede che nell'ambito del mercato a termine con consegna fisica gestito dal GME (di seguito: MTE) vengano quotati contratti di durata almeno mensile, trimestrale e annuale con profilo almeno *baseload* e *peakload*, prevedendo il meccanismo della «cascata» per i contratti con periodo di consegna superiore al mese e la registrazione su PCE delle posizioni di ciascun operatore con riferimento ai contratti mensili
- l'articolo 10, comma 2, del decreto MSE prevede che il GME adegui il sistema di garanzie così da prevedere la parziale copertura del controvalore del contratto in acquisto o in vendita e la totale copertura del controvalore delle posizioni in acquisto al momento della consegna.
- l'articolo 10, comma 3, del decreto MSE prevede che il sistema di garanzie possa essere rafforzato con la previsione di un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto ad un predefinito livello massimo di rischio posto a carico del GME;
- l'articolo 10, comma 3, del decreto MSE prevede che, sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, il GME predisponga una proposta di modifica alla Disciplina da sottoporre, entro il 30 giugno 2009, al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 4, della Disciplina stessa.

Considerato infine che:

- nell'assumere la deliberazione PAS 4/08, l'Autorità aveva segnalato l'opportunità che il GME sviluppasse quanto prima soluzioni che consentano di ridurre il più possibile i costi di transazione connessi alla negoziazione su MTE, con particolare riferimento ai sistemi di garanzie, consentendo così che il MTE possa configurarsi

come una piattaforma di negoziazione liquida di contratti con durata superiore al mese e possibilmente di durata anche superiore all'anno.

Ritenuto che:

- la proposta di modifica alla Disciplina è coerente con quanto disposto dagli articoli 3, commi 1 e 2, e 10, commi 1, 2 e 3, del decreto MSE e di cui ai considerati;
- la proposta di modifica alla Disciplina recepisce altresì quanto segnalato dall'Autorità nella deliberazione PAS 4/08, introducendo soluzioni che consentono di ridurre sensibilmente i costi di transazione connessi alla negoziazione su MTE, con particolare riferimento ai sistemi di garanzie, consentendo così che il MTE possa configurarsi come una piattaforma di negoziazione liquida di contratti con durata possibilmente anche superiore all'anno;

Ritenuto opportuno:

- procedere con successivo provvedimento a definire il meccanismo di mutualizzazione di parte del rischio sostenuto dal GME per effetto delle proposte sopra richiamate;
- esprimere pertanto il parere favorevole dell'Autorità alla proposta di modifica alla Disciplina

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, parere favorevole alla proposta di modifica alla Disciplina nei termini di cui in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) decorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al punto 2 ovvero a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di approvazione delle modifiche al Testo Integrato della Disciplina qualora abbia luogo entro i predetti 60 giorni.

5 agosto 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis